

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0002731

816/032101.01.4101.

Roma, 28 febbraio 2011

OGGETTO: Distributori di pellet in area di pertinenza di distributori stradali di carburante. Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine e relativa all'oggetto, si fa tenere copia della nota pervenuta dall'Area VII della D.C.P.S.T.

Parere dell'Area VII della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (D.C.P.S.T.)

Con riferimento alla nota prot. 15956 del 11/11/10 della Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige ed alla nota prot. 5851 del 26/3/10 del Comando VVF di Treviso si concorda con il parere espresso dal Comandante di Treviso.

Parere della Direzione Interregionale

In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Treviso inerente quanto in oggetto specificato.

Nel merito lo scrivente, sentito anche il Comitato Tecnico Regionale ex DPR n. 577/82, ritiene di condividere l'avviso del Comando di Treviso.

Si rimane in attesa di conoscere determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

I "Gestori Impianti Stradali di Carburanti" di Treviso - Gisc_TV - associati alla locale Confcommercio hanno prodotto a questo Comando l'allegato quesito inerente la possibilità di collocare all'interno delle aree di servizio stradali per la distribuzione dei carburanti, degli appositi distributori automatici costituiti da un contenitore di metallo e policarbonato per la distribuzione di vari tipi di pellets e tronchetti costituiti da materiali combustibili legnosi pressati. Il quantitativo massimo di materiale in deposito all'interno del suddetto distributore automatico è di circa 200 kg, mentre la scorta necessaria da tenere all'interno dei locali magazzino dell'impianto di distribuzione dei carburanti è fissata in circa 600 kg.

L'istanza formulata è volta, in particolare, a conoscere se l'installazione dell'apparecchiatura in questione ed il deposito di scorta del materiale ligneo - sebbene non ricompreso¹ nell'allegato al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 - comporti una modifica al Certificato di Prevenzione Incendi già rilasciato nonché se vi sono particolari misure di prevenzione incendi.

Per quanto sopra esposto, considerando che il quesito proposto riveste carattere generale non precisando su quale tipologia di impianto di distribuzione dei carburanti si intende ubicare il distributore di combustibile ligneo, è parere di questo Comando che tale apparecchiatura - qualora sia gestita dal gestore dell'impianto di carburanti - sia posta ad una distanza di sicurezza interna fissata dalla regola di prevenzione incendi di riferimento (D.M. 31.03.1934² per le benzine e gasoli, D.M. 24.05.2002 per il gas metano nonché DPR 24.10.2003, n° 340 per il GPL), fatto salvo lo sgancio in emergenza dell'impianto elettrico congiunto a quello del impianto di distribuzione del carburante.

Relativamente al deposito di combustibile ligneo all'interno dei locali magazzino facenti parte della stessa attività di distribuzione dei carburanti, è parere di questo comando che tale deposito sia collocato in apposito locale adeguatamente aerato e separato mediante strutture REI 120 da altri locali ad esso non pertinenti (per es. deposito di oli lubrificanti e/o piccole officine).

Infine, in considerazione che l'installazione dell'apparecchiatura in oggetto non costituisce di per sé un'attività elencata nel D.M. 16.02.1982, il Certificato di Prevenzione Incendi in essere rimane valido fino a che non vengono alterate le condizioni di sicurezza ai sensi dell'art. 5 del DPR 37/98; la predetta apparecchiatura, inoltre, dovrà essere oggetto di specifica valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs 81/2008, mentre si ritiene opportuno che agli atti del fascicolo di prevenzione incendi sia acquisita apposita relazione ed elaborato grafico a firma di professionista abilitato

¹ Verosimilmente "ricompreso". N.d.R.

² Leggasi "31.07.1934". N.d.R.

attestante il rispetto delle distanze di sicurezza previste caso per caso dalla normativa vigente e per l'aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi alla sua normale scadenza relativamente alle parti "*sostanze che presentano pericolo di incendio*".

Considerata la problematica di carattere generale connessa all'argomento esposto, si rimane in attesa di cortese riscontro per uniformità di indirizzo e per rispondere compiutamente all'Ente richiedente.